

TI_GERICHTE 33.2014.34 vom 10. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2014.34

FR: TI_GERICHTE 33.2014.34 du 10 avril 2015

IT: TI_GERICHTE 33.2014.34 del 10 aprile 2015

Regeste

Rimborso spese di trasporto. I giustificativi prodotti dal ric. sono stati minuziosamente esaminati dal TCA con la Cassa. Alcune trasferte devono essere rimborsate, poiché è comprovato che servivano x recarsi dal medico/ospedale. Viaggio in taxi: solo se giustificato medicalmente anziché mezzo pubblici

Erwägungen

E. 1

Le spese di trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in Svizzera e se sono state provocate da un'urgenza o da uno spostamento indispensabile.

E. 2

Sono rimborsate anche le spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più vicino.

E. 3

Si assumono le spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto.

E. 4

Se l'impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono rimborsate. secondo l'art. 6 RLaLPC (Regolamento della LaLPC), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, 1 In caso di utilizzo dell'automobile privata, le spese sono rimborsate in ragione di: a) 65 centesimi al chilometro al massimo; b) 25 centesimi al chilometro per automobili oggetto di consegna o di ammortizzazione, da parte dell'assicurazione invalidità. 2 In caso di utilizzo di altri mezzi di trasporto, le spese sono rimborsate al massimo fino a concorrenza delle tariffe applicabili per i trasporti da parte dei servizi d'appoggio, riconosciuti dalla legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD). 3 L'impedimento ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico deve essere prescritto da certificazione medica. il capoverso 2 dell'art. 6 RLaLPC è stato ulteriormente modificato con effetto dal 1° gennaio 2015; nel caso concreto, come visto, è soltanto dopo che il Tribunale ha espressamente chiesto al ricorrente di produrre tutti i necessari documenti che è ora possibile valutare la sua richiesta di rimborso delle spese di trasferta; in effetti, va evidenziato che in più occasioni la Cassa cantonale di compensazione ha avvisato l'interessato di farle pervenire la documentazione necessaria per potere esaminare le spese di trasporto, ma che RI 1 non ha mai dato seguito compiutamente agli inviti dell'amministrazione, visto che gli atti prodotti non erano mai completi, ossia mancavano i certificati medici che attestassero sia che quei giorni egli si era recato a delle visite mediche, sia che aveva necessità di fare capo ad un mezzo di trasporto privato per i

suoi spostamenti; questi inviti a trasmetterle la necessaria documentazione sono stati anche ribaditi non solo con la decisione formale dell'8 ottobre 2014, ma anche con la decisione su opposizione del 4 novembre 2014; dall'attenta e minuziosa verifica della folta documentazione che sia il Tribunale sia la Cassa di compensazione hanno potuto effettuare il 7 aprile 2015, è emerso che alcune trasferte, in precedenza mai comprovate dall'assicurato, devono ora essere rimborsate al ricorrente, dato che i viaggi effettuati avevano proprio lo scopo di raggiungere un ospedale rispettivamente un medico; per tutti gli altri numerosi biglietti "arcobaleno" consegnati dall'assicurato al Tribunale non è dato alcun rimborso, finché l'interessato non dimostrerà alla Cassa di compensazione che questi viaggi mediante mezzi di trasporto pubblico sono stati necessari per recarsi ad una visita medica; per quanto concerne le ricevute di pagamento del taxi, la legge prevede che se l'impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono rimborsate (art. 22 cpv. 4 LaLPC), ma l'impedimento ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico deve essere prescritto da certificazione medica (art. 6 cpv. 3 RLaLPC); nel caso in esame, agli atti non v'è alcuna prescrizione medica che attesti che RI 1 abbia necessità di spostarsi con un mezzo privato piuttosto che pubblico, perciò in assenza di una tale certificazione da parte di un medico curante la Cassa di compensazione continuerà a rimborsare al ricorrente le spese di trasferta corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto (art. 22 cpv. 3 LaLPC); d'altronde, i numerosi biglietti del treno e del bus comprovano che, senza alcun dubbio, l'assicurato è in grado di spostarsi con i mezzi pubblici e quindi che non presenta impedimenti particolari a continuare a servirsi del trasporto pubblico quando si reca presso un medico o un ospedale; stante quanto precede, tutto ben considerato il ricorso deve essere accolto nel senso delle considerazioni esposte, la decisione impugnata annullata e gli atti trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda con il riesame della richiesta di rimborso delle spese di trasporto, in particolare alla luce della documentazione esaminata il 7 aprile 2015; le ulteriori spese di trasporto giustificate dinnanzi al Tribunale potranno essere rimborsate all'assicurato dalla Cassa di compensazione soltanto quando egli dimostrerà che questi spostamenti sono stati necessari per fare visita ad un medico o per recarsi in un ospedale; seppure vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPG); la documentazione prodotta al Tribunale che non ha nulla a che vedere con le spese di trasporto viene restituita al ricorrente, mentre gli atti attinenti all'oggetto in discussione sono trasmessi all'amministrazione per i suoi incombenti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.